

Repertorio n.ro 16.118

Raccolta n.ro 8.288

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

**"GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue marzo duemiladiciannove,

22/03/2019

in Modena, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura alla Via Ganaceto n.134, alle ore 14,03.

Innanzi a me dottoressa Angela Scudiero, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, residente in Mirandola con lo studio alla Galleria del Popolo n.12/5,

SI E' RIUNITA

- l'assemblea della società "**GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**", con sede in Modena alla Strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioniseicentododicimiladuecentotrentasei virgola sessanta) i.v., diviso in n.ro 81.834.757 (ottantunomilioniottocentotrentaquattromilasettecentocinquantasette) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ammessa alla negoziazione sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena col numero 00327740379 di codice fiscale e iscrizione, Partita Iva n.ro 01252010366 e nel R.E.A. col n. 156546,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica degli artt. 3,12 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

- **ZANNONI ANDREA**, nato a Scandiano (RE) il 23 giugno 1983, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di redigere il presente verbale. Aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, questa ora ed in questo luogo in prima convocazione, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) - *Investor Relations* in data 8 febbraio 2019, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 9 febbraio 2019 pag.17, ai sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, n. 2 azionisti aventi diritto al voto e accreditati all'intervento, rappresentanti numero 51.569.421 azioni ordinarie sulle n.ro 81.834.757 azioni in cui è suddiviso alla data odierna il capitale sociale, corrispondenti al 63,01653% del capitale avente diritto di voto;

- che il nominativo dei soggetti partecipanti alla riunione e accreditati all'intervento, in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente verbale con la lettera "A";

- che le deleghe di voto, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che per le azioni rappresentate sono state esibite le certificazioni di cui all'art. 83 - sexies D.lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione;

- che non sono state presentate richieste ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, D.lgs.58/98 per l'integrazione delle materie da trattare da parte degli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- che non sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter D.lgs. 58/98;

- che per l'organo amministrativo sono presenti, oltre a se medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri:

Piglione Maurizio, Amministratore delegato;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

dott. Giovanni Zanasi, Presidente;

dott.ssa Rosa Pipitone, Sindaco Effettivo;

dott. Maurizio Tostati, Sindaco Effettivo;

- che è presente e assiste ai lavori dell'assemblea, come personale di supporto, il Direttore Amministrativo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Simona Manzini;

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sui punti dell'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente segnala che:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla riunione aventi diritto al voto e accreditati all'intervento (in proprio o per delega) con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, di coloro che interverranno successivamente o che si allontaneranno prima di ciascuna votazione, sempre con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal verbale e dalle liste che allo stesso verranno allegate;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società.

Quindi il Presidente comunica che:

- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiede direttamente o indirettamente azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sottoscritto:

- QuattroR SGR S.p.A., con n. 57.730.283 azioni detenute indirettamente per il tramite di Finkéramos S.p.A., pari al 70,545% del capitale sociale;

- non risultano altri azionisti, al di fuori di quello sopra evidenziato, con una partecipazione significativa che abbiano dato comunicazione a Consob e alla Società ai sensi dell'art. 117 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**") in merito agli obblighi di notificazione delle partecipazioni rilevanti;

- la società GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. detiene n.ro 3.068.594 azioni proprie, pari al 3,75% del capitale sociale, per le quali, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c. è sospeso il diritto di voto;

- con riferimento alle pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, la Società è a conoscenza dell'esistenza di due patti parasociali rilevanti ai sensi della citata norma aventi ad oggetto azioni della Società GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. e della società Finkéramos S.p.A. (che controlla la società GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ai sensi dell'art. 93 TUF), in merito ai quali si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* della Consob.

Inoltre il Presidente informa che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguirne i lavori.

Invita a questo punto gli azionisti presenti a voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Prende atto che nessuno rende dichiarazioni al riguardo. Fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che sono presenti, per ragioni di servizio, incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari.

Illustra agli intervenuti che ciascun intervento dovrà essere contenuto in un massimo di dieci minuti e che, successivamente agli altri interventi, potrà essere richiesta nuovamente la parola per una sola replica della durata massima di cinque minuti.

Prega gli aventi diritto al voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a segnalarlo e a consegnare agli incaricati della società la scheda di votazione (salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala), affinché possa essere data comunicazione al Presidente e possa esserne tenuto conto in occasione delle operazioni di voto, che dovessero svolgersi in loro assenza.

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della presente assemblea.

#### **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi.**

### **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda brevemente che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica e che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché dello Statuto sociale.

Con particolare riferimento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, ricorda che, tenuto conto del regime di applicazione temporale stabilito dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, non trovano più applicazione obbligatoria le previsioni di legge, di regolamento e statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Considerato che gli interessati che hanno potuto prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone all'assemblea di non darne lettura.

L'assemblea all'unanimità e per alzata di mano, approva la proposta del Presidente.

Evidenzia inoltre che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21 dello Statuto sociale ed in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili è stata presentata n. 1 (una) lista;
- che unitamente alla lista è stata depositata l'ulteriore documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge e di statuto;
- della presentazione della lista è stata data notizia al mercato e la lista è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Fa presente che la lista è stata presentata dal socio Finkéramos S.p.A., titolare alla data di presentazione della lista medesima di n. 51.563.730 azioni ordinarie, pari al 63,01% del capitale sociale. La predetta lista è composta da n. 9 (nove) candidati nelle persone di:

- 1) Cristiano Musi (\*), nato a Parma, 27 aprile 1974;
- 2) Anela Kurshumi (\*), nata a Tirana (Albania), 16 dicembre 1978;
- 3) Stefano Cassina, nato a Palermo, 16 settembre 1967;
- 4) Marco Guglielminetti, nato a Stresa, 11 marzo 1976;
- 5) Paolo Cavagnino, nato a Torino, 21 dicembre 1985;
- 6) Maurizio Piglione, nato a Torino, 12 dicembre 1958;
- 7) Rocco Sabelli, nato a Agnone, 12 agosto 1954;
- 8) Andrea Zannoni, Scandiano (RE), 23 giugno 1983;

9) Anna Zannoni, Scandiano (RE), 23 giugno 1980.

Al riguardo evidenzia che i primi 2 (due) candidati, contrassegnati con il simbolo (\*) nella lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, TUF, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.

Il Presidente precisa che la lista è corredata dalle dichiarazioni dei candidati richieste dalla legge e dallo statuto e che gli stessi si sono dichiarati tutti disposti ad accettare l'eventuale incarico, hanno illustrato le loro caratteristiche personali e professionali ed attestato sotto la loro responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, dichiara che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo a quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea.

Ai fini delle deliberazioni, il Presidente informa che il socio Finkéramos S.p.A. ha regolarmente presentato la proposta deliberativa in merito alla determinazione del numero dei componenti, alla durata del periodo di carica e al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, sottopone all'assemblea in primo luogo la decisione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a nove, e dichiara aperta la discussione.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: 51.563.730
- voti contrari: 5.691
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'assemblea a maggioranza

delibera

- che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene fissato in n.9 (nove) membri."

Proseguendo, il Presidente sottopone alla decisione dell'assemblea la proposta del socio Finkéramos S.p.A. relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi sociali, con scadenza quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2021.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: 51.563.730
- voti contrari: 5.691
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'assemblea a maggioranza

delibera

- che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi sociali, con scadenza quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2021."

Proseguendo nella discussione, il Presidente sottopone alla votazione dell'assemblea la nomina dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

quanto all'unica lista presentata dal socio Finkéramos Spa:

- voti favorevoli: 51.563.730
- voti contrari: 5.691
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'assemblea a maggioranza

delibera

- di nominare quali Consiglieri ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale:

1. Cristiano Musi, 2. Anela Kurshumi, 3. Stefano Cassina, 4. Marco Guglielminetti, 5. Paolo Cavagnino, 6. Maurizio Piglione, 7. Rocco Sabelli, 8. Andrea Zannoni, 9. Anna Zannoni, tutti derivanti dall'unica lista presentata dall'azionista Finkéramos Spa".

Passando alla trattazione dell'argomento relativo al

compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta del socio Finkéramos di determinare in complessivi Euro 507.000,00 il compenso lordo annuale per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2021, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i consiglieri.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: 51.563.730
- voti contrari: 5.691
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'assemblea a maggioranza

delibera

di determinare in complessivi Euro 507.000,00 il compenso lordo annuale per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2021, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i consiglieri."

\* \* \*

Esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno della

#### **PARTE STRAORDINARIA**

Pertanto, dopo aver richiamato le dichiarazioni rese in fase di apertura dell'assemblea, dà atto che gli aventi diritto al voto intervenuti, in proprio o per delega, risultano essere attualmente 2

per complessive n. 51.569.421

azioni rappresentanti il 63,01653% del capitale sociale con diritto di voto.

Dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria, per discutere e deliberare sui relativi argomenti.

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE**

##### **STRAORDINARIA**

**1. Proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente evidenzia che le proposte oggetto del punto in discussione all'ordine del giorno si inseriscono nella operazione di risanamento finanziario e patrimoniale e di rilancio di GCR, e ricorda brevemente che, nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina vigente, è stata messa a disposizione dei partecipanti la seguente documentazione:

- in data 12 febbraio 2019, il documento informativo relativo alla proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A. e di aumento di capitale sociale riservato a Finkéramos S.p.A. - redatto ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (approvato con delibera Consob n. 17221/2010), nonché della "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010" approvata da GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A., unitamente al parere reso dal Comitato Parti Correlate di GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. e alla *fairness opinion* emessa da EY Advisory S.p.A. sulla congruità dal punto di vista finanziario del prezzo di emissione delle azioni ai fini della proposta di aumento di capitale riservato a Finkéramos S.p.A. (entrambi allegati al Documento Informativo);

- in data 1° marzo 2019, unitamente alla Relazione illustrativa degli amministratori, cui è allegato il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi, il parere rilasciato in pari data dalla società di revisione BDO Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 2441, comma 6, c.c. e 158 TUF circa il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito del proposto aumento di capitale riservato in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.

Considerato che i predetti documenti sono stati messi a disposizione degli interessati che ne hanno potuto prendere visione, il Presidente propone all'assemblea di non darne lettura.

L'assemblea all'unanimità e per alzata di mano, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, dichiara che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo a quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea ed esprime parere favorevole sulle proposte operazioni.

Il Presidente sottopone dunque alla decisione dell'assemblea la seguente proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea straordinaria della società Gruppo

Ceramiche Ricchetti S.p.A.

(i) vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., nonché in conformità agli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato,

(ii) visto il parere di congruità rilasciato dalla società di revisione legale BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., e dell'art. 158 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato,

(iii) tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 63.612.236,60, rappresentato da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso,

#### **Delibera**

1) di introdurre nello Statuto sociale la facoltà per la Società di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., mediante introduzione del nuovo comma 3 all'art. 7 dello Statuto medesimo, nella formulazione di seguito riportata:

"La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione";

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., l'emissione in via inscindibile entro il 31 marzo 2019 di n. 33.939.681,00 (trentatremilioninovecentotrentanovemilaseicentoottantuno) strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00 (trentatremilioninovecentotrentanovemilaseicentoottantuno/00) denominato "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019", disciplinati dal regolamento che si allega allo Statuto della Società sub allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale, destinati all'esclusiva sottoscrizione da parte di QuattroR SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del "Fondo QuattroR", anche a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dalla stessa nei confronti della Società, nella misura di un importo unitario pari ad Euro 1,00 (uno/00) per ciascuno emettendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00);

3) di approvare il regolamento degli strumenti

finanziari partecipativi denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" secondo il testo che si allega allo Statuto della Società sub allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale;

4) di modificare gli artt. 7 (come già integrato ai sensi della modifica di cui alla precedente delibera sub 1)), 15 e 18 dello Statuto sociale e di introdurre l'art. 18-bis dello Statuto sociale, secondo il seguente testo:

"Articolo 7

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.

La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

La società, in data 22 marzo 2019 ha deliberato di emettere n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c., denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" (gli "SFP GCR"). Il regolamento (il "**Regolamento SFP**") che, riportato in calce al presente Statuto, ne diventa parte integrante, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli SFP GCR e di modifica del Regolamento SFP medesimo. Le previsioni del Regolamento SFP e del presente statuto che presuppongono l'esistenza degli SFP GCR si applicano allorché uno o più SFP GCR siano stati effettivamente sottoscritti e siano ancora esistenti, disapplicandosi invece - in caso di inesistenza degli stessi - la relativa disciplina."

"Articolo 15

Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP, ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica

alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.”.

“Articolo 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Restano in ogni caso fermi ed impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP GCR e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP SCR, secondo quanto previsto dal Regolamento SFP.”.

“Articolo 18-bis

Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP: (a) l'assemblea straordinaria approva qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della società che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP GCR; e (b) ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di

quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP GCR anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.”;

**5)** di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneicentododicimiladucentotrentaseivir golasessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilionisettecentocinquantasettemilanovecent oquaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilionicentoquarantacinquemilasettecentotre/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 191.375.365 (centonovantunomilionitrecentosettantacinquemilatrecento sessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019; i diritti sociali relativi alle azioni sottoscritte saranno immediatamente esercitabili da Finkéramos S.p.A. fin dal momento della sottoscrizione, per ciascuna tranche, delle nuove azioni;

**6)** di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale secondo il seguente testo:

“Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneicentododicimiladucentotrentaseivir golasessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantuno-milioniottocentrentaquattromilasettecentocinq uantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

In data 22 marzo 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneicentododicimiladucentotrentaseivir golasessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilionisettecentocinquantasettemilanovecent oquaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilionicentoquarantacinquemilasettecentotre/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 191.375.365 (centonovantunomilionitrecentosettantacinquemilatrecento sessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a

*Finkéramos S.p.A. - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019.”;*

*7) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere per l'esecuzione delle suddette deliberazioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il potere di apportare all'art. 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale), a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.”*

Dichiara pertanto aperta la discussione, precisando che le proposte modifiche non comportano diritto di recesso ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera sopra formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: 51.569.421
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di deliberazione all'unanimità.

Prosegue dunque nella trattazione del

#### **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE**

##### **STRAORDINARIA**

#### **2. Modifica degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente richiama al riguardo la Relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione dei partecipanti con le modalità previste dalla disciplina vigente, in data 1° marzo 2019.

Illustra brevemente che le modifiche proposte riguardano: il trasferimento della sede della società

dal Comune di Modena al Comune di Maranello, in Via Trebbo n.109 (art. 3); l'introduzione nello statuto della possibilità di convocare l'assemblea anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società, purchè nel territorio italiano (art. 12, comma 1); l'introduzione della facoltà di convocare l'organo amministrativo mediante avviso inviato, anche in via ordinaria, via posta elettronica o telefax, e, nei casi di urgenza, con preavviso di ventiquattro ore (art. 24, comma 1).

Considerato che gli interessati hanno potuto prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone all'assemblea di non darne lettura.

L'assemblea all'unanimità e per alzata di mano, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, dichiara che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo.

Quindi, sottopone dunque alla decisione dell'assemblea la seguente proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*a) di approvare il trasferimento della sede legale nel Comune di Maranello (MO), in Via Trebbo n. 109, con conseguente modifica dell'art. 3, commi 1 e 2, dello Statuto nella formulazione di seguito riportata:*

*"La società ha sede legale in Maranello.*

*Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Maranello, purché nel territorio nazionale."*

*b) di approvare la modifica dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:*

*"Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge."*

*c) di approvare la modifica dell'art. 24, comma 1, dello Statuto, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:*

*"La convocazione è fatta con lettera raccomandata, con telegramma, a mezzo telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato*

per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno ventiquattro ore di anticipo sulla data fissata."

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

Dichiara pertanto aperta la discussione, ricordando agli intervenuti che la proposta di deliberazione non dà luogo al diritto di recesso ai sensi di legge.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera sopra formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: 51.569.421
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di deliberazione all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14,40.

Il medesimo mi chiede di allegare al presente verbale il testo dello statuto sociale aggiornato in virtù delle delibere testè assunte, unitamente al testo del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019", che costituisce l'allegato 1 dello statuto.

Io notaio, aderendo alla richiesta, procedo all'allegazione dei predetti documenti sotto le lettere "B".

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su dieci fogli per quaranta facciate, ho dato lettura alla costituita che lo approva.

Chiuso e sottoscritto alle ore 15,00.

F.to

Andrea Zannoni

Angela Scudiero (Notaio) sigillo

Allegato "A" all'atto  
Repertorio n. 16118  
Raccolta n. 8288

Presenti

Elenco soggetti che hanno depositato certificazione assembleare

	Nr. Azioni	
	51.563.730	
	5.691	
	51.569.421	63,01653%
	81.834.757	

1 Finkéramos S.p.A. per delega nelle funzioni di Cristina Cobby  
2 ISHARES VII PLC per delega nella Colombino  
Veronica di Jessica Lombardi

TOTALE AZIONI DEPOSITATE  
TOTALE AZIONI GCR



*Angela...*

**Allegato "B" all'atto Racc. n.ro 8.288 Rep.n.ro 16.118**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

**Art. 1**

E' costituita una società per azioni con la denominazione **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

**Art. 2**

La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni.

La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolare o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonché alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici.

La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda.

La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere.

La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società può rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.

**Art. 3**

La società ha sede legale in Maranello.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Maranello, purché nel territorio nazionale.

**Art. 4**

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 5**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **Art. 6**

Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladuecentotrentasei virgola sessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantunomilioniottocentotrentaquattromilasettecentocinquantesette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

In data 22 marzo 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladuecentotrentasei virgola sessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilioneisettecentocinquantesette milanovecento quaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilioneicentoquarantacinquemilasettecentotre/48), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 191.375.365 (centonovantunomilioneitrecentosettantacinquemilatrecento sessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019.

#### **Art. 7**

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.

La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

La società, in data 22 marzo 2019 ha deliberato di emettere n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6,

c.c., denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" (gli "SFP GCR"). Il regolamento (il "Regolamento SFP") che, riportato in calce al presente Statuto, ne diventa parte integrante, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli SFP GCR e di modifica del Regolamento SFP medesimo. Le previsioni del Regolamento SFP e del presente statuto che presuppongono l'esistenza degli SFP GCR si applicano allorché uno o più SFP GCR siano stati effettivamente sottoscritti e siano ancora esistenti, disapplicandosi invece - in caso di inesistenza degli stessi - la relativa disciplina.

#### **Art. 8**

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile.

In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone le condizioni.

#### **Art. 9**

La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 10**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e titolari del diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci e titolari del diritto di voto.

#### **Art. 11**

Ogni azione dà diritto a un voto.

#### **Art. 12**

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la

sede della Società o altrove, purché in Italia, con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.

L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale.

L'assemblea, se i titolari del diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13**

La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 14**

Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

#### **Art. 15**

Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP, ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a designare per ciascuna

assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.

#### **Art. 16**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente.

Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai titolari del diritto di voto presenti o rappresentati.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.

#### **Art. 17**

I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti, senza ritardo, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei titolari del diritto di voto rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei titolari del diritto di voto, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

#### **Art. 18**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in

seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Restano in ogni caso fermi ed impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP GCR e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP SCR, secondo quanto previsto dal Regolamento SFP.

#### **Art. 18-bis**

Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP: (a) l'assemblea straordinaria approva qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della società che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP GCR; e (b) ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP GCR anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.

#### **Art. 19**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste

dall'art. 2364 c.c.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 20**

Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.

### **TITOLO IV**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 21**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.

L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella in proposito stabilita per la società con regolamento della Consob.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista; unitamente

alla lista dovranno essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il/i candidato/i, indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:

a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:

a.1.) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;

a.2.) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;

b) se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette:

b.1.) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo;

b.2.) dalla lista, che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'assemblea, seduta stante, con le maggioranze di legge, procederà a sostituire l'amministratore appartenente al genere più rappresentato individuato con i criteri di cui sopra con il candidato appartenente al genere meno rappresentato indicato da coloro che avevano presentato la lista dalla quale era stato tratto il soggetto da sostituire.

Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione.

Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste.

In ogni caso, il Consiglio e/o l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi.

Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

In caso di cessazione dall'incarico per qualunque

motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista e fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

#### **Art. 22**

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.

In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.

#### **Art. 23**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano

identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale, da riportarsi nei libri sociali.

#### **Art. 24**

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, con telegramma, a mezzo telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno ventiquattro ore di anticipo sulla data fissata.

Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.

Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

#### **Art. 25**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta. Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

#### **Art. 26**

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

#### **Art. 27**

Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;
- b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la

rappresentanza della società;

d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.

#### **Art. 28**

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.

Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.

Il consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente della società preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di

Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il dirigente preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per chi svolge funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità in materia di amministrazione, finanza e controllo, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

#### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 29**

La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o

superiore a tre, calcolati considerando sia i sindaci effettivi sia quelli supplenti, devono essere composte da candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b).

e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista.

f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.

g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto di lista.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di

sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente nominato dalla medesima lista di quello cessato, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco eletto dalla lista di cui alla lettera b) del comma precedente; ove la nomina dell'organo di controllo sia avvenuta sulla base di un'unica lista presentata o in assenza di liste, il subentro avverrà a norma dell'art. 2401 C.C..

L'assemblea procederà quindi alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio secondo le seguenti modalità:

a) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuta sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'assemblea, con voto a maggioranza relativa, li sostituisce scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva\facevano parte il\i sindaco\i da sostituire;

b) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista;

c) ove la nomina del Collegio sia avvenuta sulla base di una sola lista validamente votata, ovvero in sua assenza, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista.

Qualora, pur a seguito dell'esperimento delle procedure di voto di cui sopra, ovvero non sia possibile per qualunque causa procedere all'esperimento di tali procedure, l'assemblea procederà alle nomine per l'integrazione del Collegio senza vincolo di voto di lista.

In ogni caso le procedure di sostituzione che precedono devono assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

#### **Art. 30**

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito, a cura del Presidente del Collegio, almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun

sindaco e, nei casi di urgenza , almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio\video collegati o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.

#### **TITOLO VI**

##### **DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

###### **Art. 31**

La revisione legale dei conti è esercitata da Società di Revisione, avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea.

#### **TITOLO VII**

##### **BILANCIO E UTILI**

###### **Art. 32**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da accantonare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato secondo

quanto delibererà l'assemblea volta per volta.

**Art. 33**

La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile. Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo.

I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 34**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri

**Art. 35**

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è competente il Foro di Modena.

**Art. 36**

Per tutto quanto non è altrimenti disposto da questo statuto si applicano le norme di legge in vigore.

**ART. 37**

Le disposizioni degli artt. 21 e 29 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 nei limiti temporali previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Modena, 22 marzo 2019

F.to

Andrea Zannoni


Angela Scudiero (Notaio) sigillo

ALLEGATO 1

---

**REGOLAMENTO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI  
DENOMINATI  
"SFP GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 2019"**

---




*Antonio Ricchetti*



**1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- 1.1** Il presente regolamento (il "Regolamento SFP" disciplina le modalità, le condizioni e i limiti di emissione, le caratteristiche, il contenuto, i diritti patrimoniali e amministrativi, le norme di circolazione e di funzionamento e la durata degli strumenti finanziari partecipativi non quotati (collettivamente, gli "SFP") emessi da Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci, n. 20, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. 00327740379, Partita IVA n. 01252010366 (la "Società" o "GCR"), a valere sulla delibera dell'assemblea straordinaria della Società datata 22 marzo 2019 (l'"Assemblea di Emissione").
- 1.2** Gli SFP sono riservati alla sottoscrizione da parte di QuattroR SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 09607150969 e all'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al n. 158 della sezione "Gestori di FIA", in qualità di società di gestione del FIA Italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "Fondo QuattroR" ("QuattroR" o il "Beneficiario").
- 1.3** L'Assemblea di Emissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'emissione in un'unica soluzione di n. 33.939.681 SFP del valore nominale di Euro 1,00 ciascuno, riservati in sottoscrizione al Beneficiario, da sottoscrivere e liberarsi alla pari entro e non oltre il 31 marzo 2019 (il "Termine di Sottoscrizione"), per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00.
- 1.4** Il Regolamento SFP costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "Statuto"), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto.
- 1.5** In aggiunta ai termini definiti nelle altre clausole del Regolamento SFP, i seguenti termini ed espressioni – quando indicati con lettere iniziali maiuscole – avranno il significato sotto indicato (tale significato sarà applicabile sia alla forma singolare sia alla forma plurale dei termini definiti):
- (a) **Articolo:** indica un articolo del presente Regolamento SFP.
  - (b) **Apporto:** ha il significato di cui al successivo Articolo 2.1.
  - (c) **Assemblea di Emissione:** ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
  - (d) **Assemblea Speciale dei Titolari di SFP:** ha il significato di cui al successivo Articolo 6.2.
  - (e) **Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso:** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.3.
  - (f) **Azioni:** significa tutte le azioni della Società di qualsiasi categoria tempo per tempo in circolazione.
  - (g) **Beneficiario o QuattroR:** ha il significato di cui all'Articolo 1.2.
  - (h) **Cambio di Controllo:** indica, a seconda del caso, (i) la circostanza che QuattroR cessi, per qualsiasi motivo e/o a seguito di qualsivoglia operazione, di detenere il Controllo solitario, anche indiretto, di Finkéramos S.p.A., con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi 10524390969 – R.E.A.



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature appears to be "Andrea Zanini".

Milano n. 2538042; e/o (ii) la quotazione di tutte le azioni rappresentative del capitale di quest'ultima società, in ogni caso fintanto che la stessa mantenga il Controllo di GCR.

- (i) **Comunicazione di Recesso:** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.2.
- (j) **Controllo:** fino a che le Azioni saranno negoziate in un mercato regolamentato ha il significato di cui all'art. 93 del TUF; in tutti gli altri casi, ha il significato di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; i termini correlati "controllante", "controllata" e "sotto il comune controllo" saranno interpretati coerentemente.
- (k) **Certificati:** ha il significato di cui all'Articolo 4.1.
- (l) **Corrispettivo:** indica, congiuntamente e a seconda del caso, (i) in caso di **Dismissione di Maggioranza e/o Dismissione Ulteriore**, qualsiasi importo pagato dal terzo acquirente nel contesto di detta **Dismissione di Maggioranza**, inclusi pagamenti differiti, condizionati e/o eventuali; e (ii) in caso di **Quotazione**, la capitalizzazione di borsa della Società calcolata sulla base del prezzo per Azione stabilito ai fini della Quotazione medesima.
- (m) **Delisting:** indica la revoca di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di GCR dalla quotazione sul MTA.
- (n) **Diritto di Recesso:** ha il significato di cui al successivo Articolo 11.1.
- (o) **Dismissione di Maggioranza:** indica, congiuntamente e a seconda del caso, (i) ogni **Trasferimento** in favore di un terzo acquirente di Azioni (e/o dei relativi Titoli) che rappresentino (anche in diverse *tranche* e/o in distinti momenti temporali) più del 50% del capitale sociale della Società; e (ii) ogni **Trasferimento di Azioni (e/o dei relativi Titoli)** che non sia una **Dismissione di Minoranza**.
- (p) **Dismissione di Minoranza:** indica qualsiasi **Trasferimento di Azioni (e/o dei relativi Titoli)** che rispetti tutte le seguenti condizioni: (i) detto **Trasferimento** (anche se eseguito in diverse *tranche* e/o in distinti momenti temporali) abbia ad oggetto Azioni (e/o i relativi Titoli) che rappresentino meno del 20% del capitale di GCR; (ii) ad esito di detto **Trasferimento** QuattroR continui a detenere il **Controllo solitario** (e non congiuntamente ad altri soggetti) della Società.
- (q) **Dismissione Ulteriore:** indica qualsiasi **Trasferimento di Azioni** eseguito successivamente al perfezionamento di una **Dismissione di Maggioranza** e fino a quando Pinkéramos S.p.A. sia socia di GCR.
- (r) **Distribuzioni:** indica qualsiasi flusso, diverso dal pagamento di un debito, distribuito dalla Società ai suoi Soci:
  - (1) derivante dal **Trasferimento da parte della Società medesima dell'intera propria azienda** (anche in più *tranche*), restando inteso che eventuali importi depositati a garanzia di obblighi di indennizzo in favore dell'acquirente saranno distribuiti non appena liberati in favore della Società; e/o
  - (2) in sede di **ripartizione dell'attivo di liquidazione**.
- (s) **Eccedenza:** indica la porzione del **Corrispettivo e/o di ogni Distribuzione** (a

seconda del caso) eccedente rispetto all'importo risultante dalla seguente formula:

- (1) un importo pari a Euro 30.000.000,00;
- (2) (più) un importo calcolato (i) applicando un tasso del 15% composto annuo agli:


(A) ammontari di cui al precedente numero (1);

(B) ridotti degli importi di cui al successivo punto (3);

calcolato dalla data di relativo versamento e quella di rimborso e tenendo conto dei giorni effettivi in caso di frazioni d'anno, e (ii) sottraendo le eventuali relative imposte indirette a carico dei Soci;

- (3) (meno) la somma di tutti gli importi tempo per tempo incassati dai Soci che abbiano ricevuto porzioni di Corrispettivo e/o Distribuzioni in ragione del Trasferimento di Azioni e/o di qualsiasi distribuzione effettuata (a qualsivoglia titolo ed ivi incluse - a mero titolo esemplificativo - distribuzioni di titoli o di riserve e/o riduzioni del capitale sociale) da GCR a decorrere dalla data di adozione del presente Regolamento SFP.

- (t) **GCR o Società:** ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (u) **Giorni Lavorativi:** indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da qualunque altro giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute, per legge o provvedimento dell'autorità, a restare chiuse al pubblico sulle piazze di Milano e Reggio Emilia.
- (v) **Libro delle Decisioni:** ha il significato di cui all'Articolo 5.2.
- (w) **MTA:** indica il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- (x) **Quotazione:** ove si sia verificato il Delisting, indica la successiva ammissione alle negoziazioni in una sede di negoziazione (come definita all'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998) delle Azioni, previa adozione di ogni ulteriore opportuna delibera.
- (y) **Rappresentante Comune:** ha il significato di cui all'Articolo 8.1.
- (z) **Registro:** ha il significato di cui all'Articolo 5.1.
- (aa) **Regolamento SFP:** ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (bb) **Remunerazione SFP:** significa, con riferimento a ciascun SFP, un importo pari alla somma tra:
- (1) il relativo Apporto; e
  - (2) un interesse pari all'1% annuo calcolato tenendo conto dei giorni effettivi in caso di frazioni d'anno e con capitalizzazione degli stessi alla scadenza del relativo periodo di interessi.
- (cc) **Riserva SFP:** ha il significato di cui all'Articolo 2.2.



Andrea...

- (dd) SFP: ha il significato di cui all'Articolo 1.1.
- (ee) Socio e Soci: indica, congiuntamente e tempo per tempo, tutti i titolari di Azioni.
- (ff) Statuto: ha il significato di cui all'Articolo 1.4.
- (gg) Termine di Sottoscrizione: ha il significato di cui all'Articolo 1.3.
- (hh) Titolari di SFP: ha il significato di cui all'Articolo 4.2.
- (ii) Titoli: si intendono, congiuntamente, le Azioni, nonché (i) tutti gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2346 c.c. aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto; (ii) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (iii) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di Azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio
- (jj) Trasferimento e Trasferire: indica (i) qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, *datio in solutum*, fusione, scissione, assegnazione a seguito di liquidazione, intestazione fiduciaria o cessione del mandato fiduciario), nonché ogni fatto (ivi incluso il trasferimento di aziende o di rami d'azienda) in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento delle/sulle Azioni (e/o su relativi Titoli) e/o sugli SFP; e/o (ii) qualsiasi negozio in forza del quale vengano costituiti Vincoli sulle Azioni (e/o su relativi Titoli) e/o sugli SFP.
- (kk) TUE: indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- (ll) Vincolo: indica qualunque diritto reale o personale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, veto, vincolo diritto od obbligo di co-vendita, onere, diritto di riscatto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1500 c.c., iscrizione e trascrizione pregiudizievole, che, ove esistente, potrebbe pregiudicare, ostacolare o diminuire la proprietà, la piena disponibilità, la commerciabilità, il pregio o il valore dei beni di volta in volta indicati, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura giudiziale o convenzionale) al Trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione, alla disponibilità, alla commerciabilità ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle quote e quote di società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali), ovvero, qualunque accordo che abbia il medesimo effetto.

## 2. SOTTOSCRIZIONE ED EMISSIONE DEGLI SFP - APPORTO


- 2.1 Ciascun SFP deve essere sottoscritto e liberato mediante apporto in denaro di una somma pari al valore nominale dell'SFP sottoscritto, da eseguirsi per intero al momento della relativa sottoscrizione (ciascun di tali apporti un "Apporto" e, collettivamente gli "Apporti"), con la precisazione che il debito da Apporto potrà essere estinto dai sottoscrittori anche mediante compensazione (pure volontaria), per pari importo, con crediti vantati da ciascun rispettivo sottoscrittore nei confronti della Società.
- 2.2 In considerazione del fatto che gli SFP sono titoli aventi natura partecipativa, gli Apporti, effettuati a fondo perduto, vengono contabilizzati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi" (la "Riserva SFP") costituita secondo i principi contabili applicabili, che può essere distribuita o utilizzata unicamente in conformità quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento SFP.
- 2.3 La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento SFP, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP, se non in caso di scioglimento della Società. In tale ultima ipotesi, gli SFP avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo secondo quanto disposto dall'Articolo 10.4 che segue.
- 2.4 L'emissione degli SFP e dei relativi Certificati sarà curata dall'organo amministrativo della Società che potrà darvi corso entro il Termine di Sottoscrizione.

### 3. RISERVA SFP

- 3.1 La Riserva SFP è una riserva non accorpabile con altre voci di patrimonio netto della Società, distribuibile o utilizzabile se non con il consenso dei Titolari di SFP.
- 3.2 La Riserva SFP può essere utilizzata a copertura di perdite della Società solo a condizione che tutte le altre riserve volontarie della Società siano state preventivamente e integralmente utilizzate a tal fine.
- 3.3 La copertura delle perdite verrà effettuata: (i) in primo luogo, mediante utilizzo delle riserve volontarie diverse dalla Riserva SFP; (ii) in secondo luogo, mediante utilizzo della Riserva SFP; e (iii) in terzo luogo, mediante utilizzo delle riserve legali e riduzione del capitale.
- 3.4 In caso di perdite l'utilizzo della Riserva SFP e l'eventuale riduzione e/o azzeramento della stessa non pregiudicheranno in alcun modo, né sotto il profilo qualitativo né dal punto di vista quantitativo, l'esercizio o il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti al Titolare di SFP (inclusi i diritti patrimoniali di cui al presente Regolamento SFP) né comporteranno in alcun caso l'estinzione degli SFP

### 4. CERTIFICATI

- 4.1 Gli SFP sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "Certificati").
- 4.2 I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di "Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo", con indicazione della data e del luogo di nascita, della residenza e del codice fiscale ovvero, ove applicabile, della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice



*Andreas*

fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "Titolare di SFP"), nonché del numero di SFP rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell'Apporto riferibile agli SFP rappresentati dal singolo Certificato.

- 4.3 Il Titolare di SFP ha diritto di ottenere dalla Società il frazionamento o il raggruppamento dei Certificati relativi agli SFP di cui è titolare, fermo restando che il singolo SFP non può essere frazionato.
- 4.4 Il Certificato deve riportare l'indicazione dei Trasferimenti e dei Vincoli sugli stessi.

#### 5. REGISTRO DEGLI SFP

5.1 Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, incorporati negli SFP, la Società istituisce, tiene ed aggiorna, a cura del consiglio di amministrazione, un registro dei Titolari di SFP (il "Registro") con indicazione:

- (a) degli SFP emessi ed esistenti, del relativo Certificato e del relativo valore nominale, così come di volta in volta modificati ai sensi del presente Regolamento SFP;
- (b) della data e del luogo di nascita, della residenza e del codice fiscale ovvero, ove applicabile, della ragione o della denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare di SFP, nonché degli altri eventuali successivi Titolari di SFP che siano divenuti tali in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento SFP;
- (c) dell'indirizzo di ogni Titolare di SFP per le comunicazioni allo stesso;
- (d) dei Trasferimenti degli SFP eseguiti in conformità alle disposizioni del presente Regolamento SFP;
- (e) dell'indirizzo del Rappresentante Comune (ove nominato).

5.2 La Società istituisce, tiene e aggiorna, a cura del consiglio di amministrazione, un libro delle decisioni dei Titolari di SFP (il "Libro delle Decisioni") ove saranno trascritti i verbali dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.

#### 6. DIRITTI AMMINISTRATIVI DEGLI SFP

6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento SFP, gli SFP non attribuiscono ai Titolari di SFP alcun diritto amministrativo, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - il diritto di intervento ed il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci della Società.

6.2 Fatta ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento SFP, i Titolari hanno diritto di riunirsi e di votare in un'apposita assemblea speciale (l'"Assemblea Speciale dei Titolari di SFP"), secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento SFP e, per quanto qui non espressamente disciplinato, secondo le previsioni contenute nello Statuto anche con riferimento all'assemblea straordinaria dei Soci, al fine di deliberare, anche ai sensi dell'art. 2376 c.c., su:

- (a) l'approvazione di ogni deliberazione dell'assemblea dei soci della Società che

possa pregiudicare i diritti dei Titolari di SFP;


- (b) l'approvazione di tutte le modifiche al Regolamento SFP; e
- (c) la nomina e la revoca del Rappresentante Comune.

Nei predetti casi *sub* (a) e (b), il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP medesima parteciperà all'assemblea dei soci senza diritto di voto per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.

- 6.3 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Articolo 6.2, lett. (a) e (b), l'assemblea dei Soci dovrà essere portata a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP e l'assemblea dei soci non potrà assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa.
- 6.4 Anche al fine di consentire ai Titolari di SFP di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi dell'Articolo 6.2, lett. (a) e (b), che precede, la Società invierà ai Titolari di SFP e al Rappresentante Comune, se nominato, (i) contestualmente ai soci, copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) della Società; (ii) entro 30 Giorni Lavorativi dall'adunanza copia del verbale di assemblea e copia della documentazione eventualmente messa a disposizione dei Soci per l'esercizio del diritto di voto.

## 7. ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI SFP

- 7.1 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP si riunisce in Italia, in prima e in seconda convocazione.
- 7.2 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è convocata: (i) dal Rappresentante Comune, se nominato, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei Titolari di SFP, (ii) dal consiglio di amministrazione della Società, anche su richiesta di uno dei Titolari di SFP effettuata nei confronti del consiglio di amministrazione, mediante avviso spedito almeno 20 (venti) giorni prima del giorno in cui si terrà l'assemblea contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
- 7.3 Sono altresì valide le Assemblee Speciali dei Titolari di SFP non convocate come sopra allorquando siano presenti tutti i Titolari di SFP ed il Rappresentante Comune, se nominato.
- 7.4 Ciascun SFP attribuisce al relativo Titolare di SFP un voto nell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP. I Titolari di SFP possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, nei limiti di legge.
- 7.5 Le Assemblee Speciali dei Titolari di SFP possono tenersi anche in audio o video conferenza alle condizioni previste dallo Statuto con riferimento all'assemblea dei Soci.
- 7.6 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è presieduta dal Rappresentante Comune, ovvero, ove lo stesso non sia nominato (o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia), da altra persona nominata dalla stessa a maggioranza dei presenti.



*[Handwritten signature]* 7-

*[Handwritten signature]*

- 7.7 Il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è assistito da un segretario, anche non Titolare di SFP, nominato a maggioranza dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.
- 7.8 Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario che dovrà essere trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione, a cura dei Titolari di SFP oppure dal Rappresentante Comune, se nominato, congiuntamente alla comunicazione di cui all'Articolo 7.10.
- 7.9 Ciascuna delle Assemblee Speciali dei Titolari di SFP si intenderà regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 7.10 Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 6.2, le comunicazioni relative all'esito delle delibere delle Assemblee Speciali dei Titolari di SFP previste ai sensi del Regolamento SFP si intenderanno validamente effettuate mediante comunicazione scritta, corredata da copia del verbale di cui all'Articolo 7.8 e inviata, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è tenuta la relativa Assemblea Speciale dei Titolari di SFP, al presidente del consiglio di amministrazione e sottoscritta dai Titolari di SFP oppure dal Rappresentante Comune, se nominato, che attesti, sulla base delle risultanze del relativo Libro delle Decisioni, gli esiti delle votazioni e l'eventuale raggiungimento del quorum deliberativo previsto per le relative delibere dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP.
- 7.11 Tutte le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP sono vincolanti per tutti i Titolari di SFP, inclusi quelli assenti, astenuti o dissenzienti, e, una volta portate a conoscenza della Società, per la Società e i suoi Soci.

#### 8. RAPPRESENTANTE COMUNE


- 8.1 I Titolari di SFP hanno la facoltà di nominare un rappresentante comune che può essere scelto solo tra i medesimi Titolari di SFP (il "Rappresentante Comune"). Il Rappresentante Comune è nominato e revocato con delibera dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP, fermo restando che il ruolo di Rappresentante Comune non può essere rivestito da alcun membro del consiglio di amministrazione in carica.
- 8.2 Il Rappresentante Comune, se nominato, tutela gli interessi comuni dei Titolari di SFP e dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP. Il Rappresentante Comune, se nominato, convoca l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP nei casi previsti dal presente Regolamento SFP. Al Rappresentante Comune non spetta alcun compenso per la relativa carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.
- 8.3 Il Rappresentante Comune, se nominato, ha diritto di assistere alle assemblee degli azionisti della Società senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento al fine di comunicare ed esporre le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP ai sensi del presente Regolamento SFP.

#### 9. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP

- 9.1 Gli SFP sono liberamente trasferibili tramite girata ai sensi dell'art. 2355 c.c. e/o "transfer" ai sensi dell'art. 2022 c.c.
- 9.2 Ai fini del trasferimento degli SFP, la Società provvederà ad annotare il nome dell'acquirente degli SFP sul Certificato e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del Certificato del cedente sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi dovrà esibire il Certificato e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentificato da un notaio.
- 9.3 Qualunque Trasferimento di SFP effettuato in violazione di quanto previsto al presente Articolo 9 non avrà effetto nei confronti della Società e, pertanto, il preteso cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Registro e non sarà legittimato all'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi relativi agli SFP acquistati.
- 9.4 Gli SFP si estinguono in caso di pagamenti in favore dei rispettivi Titolari di SFP di importi cumulati sino al raggiungimento della Remunerazione SFP. Nei casi di cui al presente Articolo 9.4 nulla sarà più dovuto ai Titolari di SFP.

#### 10. DIRITTI PATRIMONIALI

- 10.1 Gli SFP attribuiscono a ciascun Titolare di SFP che sia regolarmente iscritto nel Registro – a prescindere dall'ammontare degli SFP nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) – i seguenti diritti patrimoniali.
- 10.2 In ipotesi di Dismissione di Maggioranza, di Dismissione Ulteriore, di Quotazione e/o di effettuazione di una Distribuzione, spetterà ai Titolari di SFP il diritto di ricevere una porzione dell'eventuale Eccedenza da determinarsi come segue:
- (i) qualora l'Eccedenza sia di importo non superiore ad Euro 10.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 60% di detto importo;
  - (ii) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo compreso tra Euro 10.000.000,01 ed Euro 20.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 50% di detto importo;
  - (iii) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo compreso tra Euro 20.000.000,01 ed Euro 30.000.000,00, i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 40% di detto importo;
  - (iv) qualora residui un'ulteriore Eccedenza di importo superiore a Euro 30.000.000,01 i Titolari di SFP avranno diritto di ricevere il 30% di detto importo, fermo restando il limite di cui al successivo Articolo 10.6.
- 10.3 Resta altresì inteso che: (i) ciascuna voce di cui al precedente Articolo 10.2 troverà applicazione solo se la voce o le voci precedenti siano integralmente soddisfatte; e (ii) qualora l'ammontare del Corrispettivo e/o della Distribuzione oggetto di ripartizione sia inferiore alla somma delle voci indicate al precedente Articolo 10.2, detto ammontare sarà allocato secondo i termini previsti al precedente Articolo 10.2, anche se



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Zanoni".

una o più delle voci indicate all'Articolo 10.2 risultino non soddisfatte o soddisfatte solo in parte.

- 10.4 In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP attribuisce al Titolare di SFP, il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione (inclusa la Riserva SFP, se esistente), dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo quanto previsto al precedente Articolo 10.2 e dallo Statuto.
- 10.5 I pagamenti complessivi spettanti a ciascun Titolare di SFP saranno determinati in proporzione al numero di SFP posseduti alla relativa data di pagamento rispetto al numero totale di SFP in circolazione a tale data.
- 10.6 In nessun caso gli importi a qualunque titolo corrisposti ai Titolari di SFP potranno eccedere, per ciascun SFP, la relativa Remunerazione SFP quale tempo per tempo maturata ai sensi del presente Regolamento SFP.
- 10.7 A tal fine, su ciascun Certificato sarà tempo per tempo annotata la somma degli importi a qualsiasi titolo corrisposti (ivi compresa l'eventuale ripartizione del Corrispettivo) a valere sul relativo SFP e qualora detta somma risulterà pari alla Remunerazione SFP dello SFP medesimo, quest'ultimo sarà immediatamente ed automaticamente annullato ai sensi del precedente Articolo 9.4.
- 10.8 Il consiglio di amministrazione della Società procederà a tutte le annotazioni, comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune ai sensi del presente Articolo 10.

## 11. DIRITTO DI RECESSO

- 11.1 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo ciascun Titolare di SFP potrà esercitare il diritto di recesso rispetto a tutti i, ovvero - in funzione delle previsioni di cui al precedente Articolo 10 - anche parte dei, propri SFP (il "Diritto di Recesso") e troveranno applicazione le seguenti previsioni.
- 11.2 Ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso, entro il 15° Giorno Lavorativo successivo al verificarsi di un Cambio di Controllo, ovvero (se successivo) alla data in cui la Società sia venuta a conoscenza del verificarsi di detto Cambio di Controllo, la Società medesima dovrà inviare una comunicazione, mediante raccomandata A.R., a tutti i Titolari di SFP e (ove nominato) al Rappresentante Comune (la "Comunicazione di Recesso") che, *inter alia*, dovrà informare i suddetti destinatari dell'avvenuto Cambio di Controllo.
- 11.3 Entro e non oltre il 30° Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Comunicazione di Recesso, ovvero (se successivo) alla data in cui i Titolari di SFP e (ove nominato) il Rappresentante Comune siano venuti altrimenti a conoscenza del Cambio di Controllo, ciascun Titolare di SFP potrà esercitare il Diritto di Recesso per tutti i propri SFP, inviando alla Società una comunicazione scritta in tal senso ("Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso").
- 11.4 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione di ciascun Avviso di Esercizio del Diritto di Recesso la Società liquiderà a ciascun Titolare di SFP che abbia esercitato il Diritto di Recesso gli SFP dallo stesso detenuti. Il valore di liquidazione di detti SFP sarà determinato tenendo conto della valorizzazione attribuita alla Società nel contesto

del Cambio di Controllo e applicando le previsioni di cui al precedente Articolo 10.2, *mutatis mutandis*.

- 11.5 Resta altresì inteso che l'esercizio del Diritto di Recesso di cui al presente Articolo 11, nonché - in particolare - il predetto procedimento di valorizzazione non potranno determinare per la Società e per i soggetti interessati dalle distribuzioni conseguenti al Cambio di Controllo (inclusi i Titolari di SFP) effetti differenti rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'Articolo 10.

## 12. MANCANZA DI ALTRI DIRITTI

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 11, ai Titolari di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluse le deliberazioni per effetto delle quali spetta ai Soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di Statuto.
- 12.2 Gli SFP non attribuiscono ai Titolari di SFP alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di Apporto né di quanto confuito nella Riserva SFP.
- 12.3 Resta altresì inteso che ciascun SFP non attribuisce al Titolare di SFP alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalla legge e nel Regolamento SFP.

## 13. DURATA


Gli SFP hanno una durata pari alla durata della Società, come stabilita ai sensi dello Statuto.

## 14. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI

Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari di SFP ai sensi del presente Regolamento SFP verrà eseguito sul conto corrente comunicato dai Titolari di SFP alla Società e ai Soci entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti alla data prevista per il relativo pagamento. Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore del Titolare di SFP per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora ad esso risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre se il terzo decimale è uguale o inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore del Titolare di SFP sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

## 15. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO

- 15.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP.
- 15.2 Ciascun Titolare di SFP, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificatamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento SFP e/o dallo



*Antonio...*

Statuto.

**16. REGIME FISCALE**

Gli SFP si qualificano come "titoli similari alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

**17. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari di SFP, nonché tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento SFP tra i soci e i Titolari di SFP, saranno effettuate con lettera raccomandata A/R o via telefax o tramite posta elettronica certificata, inviati, se alla Società, presso la sede sociale all'attenzione del consiglio di amministrazione e, se ai Titolari di SFP e/o al Rappresentante Comune, se nominato, all'indirizzo rispettivamente indicato nel Registro.

**18. LEGGE APPLICABILE**

Il Regolamento SFP e gli SFP sono disciplinati dalla legge Italiana.

**19. FORO COMPETENTE**

**19.1** Tutte le controversie tra i Titolari di SFP e la Società, tra i Titolari di SFP e i Soci, tra i Titolari di SFP stessi, relative agli SFP, e/o all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento SFP saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'Arbitrato sarà a Milano. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana. Il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

**19.2** Fermo restando quanto sopra, tutte le controversie che non siano compromettibili in arbitrato ai sensi della legge italiana saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano, fatte salve le competenze inderogabili ai sensi di legge.

**20. VARIE**

**20.1** La sottoscrizione ed il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento SFP e dello Statuto.

**20.2** Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento SFP valgono le applicabili disposizioni di legge.

**20.3** In caso di contrasto fra quanto previsto nel presente Regolamento SFP e nello Statuto, prevale quanto previsto nel presente Regolamento SFP.